

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

V.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (824) . . . . .	21
PRESIDENTE . . . . .	21, 22, 23, 24
CHIATANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	21
GUERRIERI FILIPPO . . . . .	22
GUADALUPI . . . . .	22
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	23
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale. (Approvato dal Senato). (824).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti nor-

male. (824). Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato. Comunico che la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Chiatante ha facoltà di svolgere la relazione.

CHIATANTE, *Relatore*. Con l'entrata in vigore degli organici definitivi degli ufficiali dell'Aeronautica militare (legge 5 luglio 1952, n. 989) e con la contemporanea istituzione del ruolo naviganti speciale si è determinato nel ruolo naviganti normale un soprannumero nel grado di capitano.

Tale soprannumero ha causato una situazione del tutto anormale nell'avanzamento dei capitani piloti anziani ed un ritardo nella carriera dei tenenti dello stesso ruolo, provenienti dall'accademia.

Il provvedimento oggi all'esame della Camera mira in effetti sia ad eliminare l'inconveniente di una stasi nelle promozioni dei capitani (quasi tutti anziani e prossimi ad essere raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo), sia ancora a normalizzare la carriera dei tenenti, i quali, dalla esistenza del soprannumero nel grado di capitano, vedono ritardato nei loro confronti l'avanzamento.

Con il provvedimento legislativo in esame si tiene conto principalmente dell'interesse dell'amministrazione: giacché, se da una parte si assicura un equo riconoscimento a chi nella passata guerra ha prodigato le proprie forze per la difesa della Nazione in armi,

dall'altra si fa in modo che, attraverso il ringiovanimento dei quadri, il comando dei reparti d'impiego dotati di mezzi a reazione possa essere affidato ad elementi giovani in possesso dei più completi requisiti fisici.

Va soggiunto che il predetto risultato viene conseguito con un ben congegnato sistema, perfettamente inquadrato nella vigente legge sull'avanzamento, senza apportare maggiori oneri al bilancio dello Stato.

Lo schema governativo ha ricevuto, in sede d'esame da parte del Senato della Repubblica, un'integrazione per quanto si riferisce ai capitani del ruolo naviganti normale, che negli anni 1958 e 1959 sono stati o saranno raggiunti dai limiti di età pure essendo stati dichiarati idonei e compresi nei quadri di avanzamento. Ad essi, infatti, con l'articolo 3 dello schema ora all'esame della Camera, è stata data la possibilità di transitare, a domanda, nel ruolo naviganti speciale, fruendo così dell'aumento di 4 anni ai fini della cessazione dal servizio.

Tale articolo aggiuntivo non elimina però del tutto l'inconveniente, in quanto risulterebbe che altri capitani (in numero certamente non elevato: 7 od 8) sono stati o saranno collocati in ausiliaria negli anni 1958 e 1959 senza essere stati valutati ai fini dell'avanzamento, non rientrando delle apposite aliquote di ruolo.

Sarebbe stata auspicabile una maggiore ampiezza nella formulazione dell'articolo 3. A tal fine, mentre non si ritiene apportare emendamenti al testo già approvato dal Senato, viene rivolta viva preghiera al Governo perché, sulla base di un più approfondito esame del problema, elabori un disegno di legge che, riaprendo i termini per il passaggio a domanda dal ruolo naviganti normale al ruolo naviganti speciale, eviti che elementi meritevoli siano allontanati dal servizio con il grado di capitano ed in età ancor giovane.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GUERRIERI FILIPPO.** Concordo con le conclusioni del relatore, particolarmente per quanto riguarda l'invito che egli rivolge al Governo per la presentazione di un disegno di legge che estenda a tutti i capitani del ruolo naviganti normale, raggiunti dal limite di età negli anni 1958 e 1959, le disposizioni contemplate dall'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Il problema che in tal modo viene sollevato è quello di assicurare anche ai capitani raggiunti dal limite di età e non iscritti nel quadro di avanzamento nel ruolo la fa-

coltà di trasferirsi, a domanda, nel ruolo naviganti speciali.

Si tratta, per la verità, di un esiguo numero di ufficiali, i quali tutti provengono dalla categoria di complemento a quella di ufficiale in servizio permanente effettivo per meriti di guerra; questi ufficiali contano spesso venti anni ed oltre di servizio di volo, in pace e in guerra, e alcuni di essi sono anche decorati al valor militare.

È da notare che il presente disegno di legge è stato elaborato esclusivamente per consentire appunto ai capitani dell'aeronautica del ruolo naviganti normale la possibilità di raggiungere la promozione al grado superiore prima di essere colpiti dai limiti di età.

Per queste ragioni mi onoro di presentare il seguente ordine del giorno, che mi auguro possa raccogliere l'unanime consenso della Commissione e che, oltre alla mia, reca le firme dei colleghi Buffone, Chiantante, Corona Giacomo, Leone Raffaele, Nucci, Sullo e Villa Ruggero:

« La VII Commissione permanente della Camera, approvando il disegno di legge n. 824 riguardante il riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale, impegna il Governo a presentare, nel più breve tempo possibile, analoga disposizione di legge che estenda ai capitani tutti del predetto ruolo, raggiunti dai limiti di età nel 1958 e nel 1959, la facoltà del loro trasferimento nel ruolo naviganti speciale prevista dall'articolo 3 del precitato disegno di legge n. 824 ».

**GUADALUPI.** A nome del gruppo socialista, che darà voto favorevole al disegno di legge, dichiaro di concordare con l'impostazione data dal Ministero della difesa circa le ragioni di ordine istitutivo e di ordine umano e sociale che hanno indotto ad accordare, sia pure con un certo ritardo, anche ai capitani il beneficio di un riordinamento della carriera.

Siamo convinti che da questo provvedimento trarrà beneficio non soltanto l'arma aeronautica, ma anche un notevole gruppo di capi piloti che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge per l'avanzamento, e che da anni attendono la promozione, bloccata sino a questo punto per la ridotta aliquota di capi-piloti promovibile.

Per queste ragioni siamo favorevoli al disegno di legge e per queste stesse ragioni il nostro gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno Guerrieri Filippo, ritenendo che la

eventuale presentazione di un emendamento ritarderebbe l'attuazione di una disposizione di legge da tante parti invocata e sollecitata.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo non può che invitare la Commissione a dare voto favorevole ad un provvedimento che ha un carattere eminentemente equitativo. Il ruolo naviganti speciale fu un espediente per rendere possibile di prolungare il periodo di trattenimento in servizio permanente effettivo a favore degli ufficiali inferiori dell'aeronautica, i quali altrimenti sarebbero stati colpiti molto presto dai limiti di età. Il presente disegno di legge mira, attraverso un riordinamento della carriera, a consentire il raggiungimento del medesimo fine che il ruolo naviganti speciale si proponeva.

Mi rendo conto, comunque, delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Chiatante, cui ha fatto eco il collega Guerrieri Filippo, con l'ordine del giorno di cui egli è primo firmatario.

Per dissipare tali preoccupazioni, il Governo si dichiara disposto ad accogliere l'ordine del giorno, e si impegna a presentare un altro disegno di legge che salvaguardi i diritti di quel ristretto numero di ufficiali i quali non beneficerebbero del presente provvedimento. Ritengo però opportuno che l'attuale disegno di legge sia votato in questa sede senza emendamenti, per non ritardarne l'entrata in vigore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il numero delle promozioni dei capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, stabilito dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è raddoppiato per gli anni 1958 e 1959.

Al completamento delle promozioni per lo anno 1958 si provvede con gli ufficiali che nella graduatoria di merito per detto anno seguono quelli già promossi.

Per la formazione del quadro di avanzamento relativo all'anno 1959, al numero di ufficiali non ancora valutati già compresi nell'aliquota di valutazione determinata in base alla citata tabella n. 3, è aggiunto un egua-

le numero di ufficiali non ancora valutati e che alla data del 15 dicembre 1958 erano in possesso dei prescritti requisiti.

(È approvato).

#### ART. 2.

In corrispondenza delle promozioni di capitani che, in applicazione del precedente articolo 1, vengono effettuate in più di quelle stabilite dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è consentita nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica una temporanea eccedenza rispettivamente di 14 e 30 unità per l'anno 1958 e di 28 e 60 unità per l'anno 1959.

Detta eccedenza sarà compensata lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano del ruolo naviganti speciale e sarà riassorbita a partire dal 1° gennaio 1960 con le vacanze organiche che si formeranno nei due gradi suddetti per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

L'eccedenza non sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale.

(È approvato).

#### ART. 3.

I capitani del ruolo naviganti normale iscritti nei quadri di avanzamento per gli anni 1958 e 1959, qualora siano stati o siano raggiunti in detti anni dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, possono far domanda di essere trasferiti nel ruolo naviganti speciale.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione del giudizio di avanzamento o entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di giudizi di avanzamento a tale data già comunicati.

Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e l'anzianità posseduti a tale giorno.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale non possono conseguire avanzamento in detto ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MARZO 1959

## ART. 4.

A partire dall'anno 1959 e fino alla cessazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il numero delle promozioni dei tenenti dello stesso ruolo non potrà essere annualmente superiore a 44.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 5 luglio 1952, n. 989, cesseranno di aver vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero di cui al comma precedente.

(È approvato).

## ART. 5.

L'organico dei capitani del ruolo naviganti speciale è ridotto temporaneamente a 224 unità fino alla eliminazione dell'eccedenza di cui al precedente articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Guerrieri Filippo ed altri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento della carriera degli ufficiali inferiori dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale » (Approvato dal Senato) (824):

Presenti e votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	36
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bacelli, Barontini, Bertoldi, Boldrini, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, D'Arezzo, De Meo, Durand de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Galli, Ghislandi, Gioia, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Landi, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pigni, Pucci Anselmo, Romeo, Rossi Paolo Mario, Sullo, Veronesi, Villa Ruggero.

**La seduta termina alle 10,05.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI